



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "CAVOUR – MAZZINI"

annesso al CONVITTO AUDIOFONOLESI

Cod.Fisc. 91042910819 Convitto – C.F. 91042920818 I.C. Cavour-Mazzini

Cod.Mecc. TPVC050004

e-mail tpvc050004@istruzione.it - Pec tpvc050004@pec.istruzione.it

Sede OSSERVATORIO per la lotta alla DISPERSIONE SCOLASTICA

Informativa sulla fruizione delle ferie – Personale docente supplente a T.D.

AL/ALLA DOCENTE A TEMPO DETERMINATO: (inserire il proprio nome e cognome)

OGGETTO: FRUIZIONE DELLE FERIE PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO.

L'art. 35 c. 2 del CCNL 2019-21 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. Le ferie non fruiti sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Si avvisa espressamente che, le ferie maturate e non godute si intenderanno perse, non essendo ammessa – salve le eccezioni previste dalla legge – la corresponsione del relativo trattamento economico sostitutivo, ai sensi dell'art. 5, c. 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal **D.L. n. 144/2026.**

L'articolo 1, comma 54, della Legge di Stabilità (legge n. 228/2012) ha previsto che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la **finanza pubblica**. La RGS con la Nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696, in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a tempo determinato, ha ricordato che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali.

Tutto ciò premesso e considerato:

si invita la S.V. a fruire, delle ferie maturate e non godute nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e regionale;

si informa la S.V. che la mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato, o attività valutativa), comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annalisa Giacalone

Marsala,

Firma(leggibile) per presa visione. _____